COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Proposta di legge dei deputati Carignani ed altri (*Discussione e approvazione*):

Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1° agosto 1949, n. 152. (999) 265

PRESIDENTE 265, 267

CARIGNANI, *Relatore* 265, 266

TOZZI CONDIVI 266, 267

ALMIRANTE 266

Votazione segreta:

PRESIDENTE 267

La seduta incomincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carignani ed altri: Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1° agosto 1949, n. 453. (999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carignani, Almirante, Lupis, Montelatici e Numeroso: Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 e nella legge 1° agosto 1949, n.453.

L'onorevole Carignani, relatore, ha facoltà di riferire.

CARIGNANI, *Relatore*. Premetto che non mi dilungherò su questa proposta di legge, già chiara nella formulazione degli articoli e sufficientemente illustrata nella relazione che la precede. La ragione dell'estremo ritardo e della conseguente estrema urgenza è dovuta al fatto che il Comitato nominato da questa Commissione fin dal mese di agosto è stato autorizzato soltanto ora dal Governo a presentare il progetto di legge direttamente alla Commissione, con l'assicurazione che non esistono ostacoli da parte del Tesoro e da parte di altri organi dello Stato. Il Governo, anzi, è ora d'accordo con noi nella necessità di affrettare i termini e di fare in modo che questa legge sia varata prima dell'inizio delle vacanze natalizie.

Niente altro ho da dire. Soltanto faccio notare che l'articolo 2 della proposta di legge assicura che non vi saranno ostacoli in relazione all'articolo 81 della Costituzione poiché i ministri competenti sono concordi nel far rientrare le spese previste dalla legge al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per i profughi dell'Eritrea, della Somalia, dell'Etiopia e della Libia ed ai capitoli 140-144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi.

Quanto al lavoro di coordinamento di tutta la legislazione che riguarda i profughi, l'apposito Comitato si è trovato davanti a difficoltà notevoli data l'abbondanza della materia. Occorrerà pertanto un certo periodo di tempo. Io, tuttavia, ho la convinzione che nei sei mesi che il Comitato ha a disposizione, potrà preparare una legge completa.

TOZZI CONDIVI. Nella proposta di legge non è fatto cenno dei profughi ricoverati nei centri di raccolta che domandano di esserne dimessi; mi pare di ricordare che la legge 1° marzo 1949, prorogata poi nei suoi termini da quella n. 453 del 1° agosto successivo, prevedeva dei premi *una tantum* per tali profughi, Come ci si comporta ora nei loro confronti ?

CARIGNANI, *Relatore*. Vediamo di esaminare con compiutezza le disposizioni della legge 1° agosto 1949, n. 453, che intendiamo prorogare. Quanto all'articolo 1, è chiaro che il termine c prorogato dal 31 dicembre 1949 al 30 giugno 1950. Allo stesso modo è prorogato l'articolo 2 nel quale praticamente si intende sostituita la data del 31 dicembre 1949 (ultima riga del terzo comma) con quella del 30 giugno 1950.

Più complicata è la questione nei riguardi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge 1° agosto 1949, n. 453. In esso è detto: « I termini previsti dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1949, n. 51, vengono prorogati il primo al 5 agosto 1949 e il secondo al 15 settembre 1949 ».

Per chi non lo ricordasse, rileggo la disposizione dettata appunto dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1949: « Ai profughi ricoverati nei centri di raccolta che presenteranno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di dimessione dai centri stessi, sarà concesso all'atto della dimessione un premio di primo stabilimento di lire 30 mila a persona oltre un sussidio straordinario di lire 10 mila a persona. La misura del sussidio straordinario è elevata a lire 20 mila per coloro che presenteranno la domanda di dimessione entro il 60° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Proprio su questo punto verteva la obiezione dell'onorevole Tozzi Condivi che è fondatissima.

Come dobbiamo comportarci a questo riguardo ? A mio parere la proroga che stiamo approvando non riguarda questo particolare. Infatti, non solo sono già trascorsi i termini di 60 e 90 giorni, ma sono anche trascorsi i termini prorogati del 5 agosto e 15 settembre 1949. Quindi, per i profughi che ora domandano di essere dimessi, i premi non devono più venir corrisposti, dal momento che sono già trascorsi i termini. Nei confronti di questi termini stessi, quindi, non può aver luogo nessuna delibera di proroga.

TOZZI CONDIVI. Per evitare dubbi e per far sì che questa legge possa prorogare anche quei termini — a beneficio soprattutto dei profughi venuti da Pola e dall'Istria — io direi di proporre un emendamento a questo articolo, presso a poco con questa formulazione: « Tutte le disposizioni a favore dei profughi (senza citare l'articolo 1 o l'articolo 2) contenute nella legge 1° agosto sono prorogate ». Con questa formulazione penso che prorogheremmo anche questo genere di benefici.

PRESIDENTE. Non mi pare esatto quello che lei propone, onorevole Tozzi Condivi; infatti, nella legge da prorogare, soltanto i primi due articoli recano benefici e provvidenze. Gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le indicazioni circa i capitoli dei bilanci ministeriali da cui attingere le spese per l'applicazione della legge e circa la data di entrata in vigore. Quindi l'emendamento che lei intenderebbe proporre non muta la sostanza delle cose ed è del tutto superfluo.

Si tratta invece di vedere se i termini per beneficiare dell'indennità *una tantum* a seguito della richiesta dimessione debbano essere ulteriormente prorogati o si intendano definitivamente scaduti.

ALMIRANTE. Devo chiarire ai colleghi, come ha rilevato in sostanza anche l'onorevole Presidente, che due sono le questioni, l'una ben distinta dall'altra. Una è la questione che abbiamo affrontato con questo provvedimento di legge, che riguarda la proroga dell'assistenza relativa alla permanenza nei campi e alla corresponsione dei sussidi di varia natura; l'altra questione riguarda il provvedimento contenuto nella legge del 1° marzo con il quale, allo scopo di agevolare lo sfollamento dei profughi dai campi e il loro rientro nella vita civile, si concedeva un sussidio *una tantum* all'atto della loro uscita dai campi stessi. Per la concessione di questi sussidi si fissarono dei termini entro i quali i profughi dovevano chiedere di essere dimessi.

Ora, se con questo disegno di legge noi volessimo riaprire la concessione *una tantum* e stabilire nuovi termini, indubbiamente si dovrebbe anche affrontare il problema finanziario connesso con questa concessione di sussidi, ed il risultato sarebbe quello di rendere necessarie nuove consultazioni col Governo.

Quindi resta aperto, nel quadro dei provvedimenti che si stanno studiando per permettere il rientro dei profughi nella vita civile, anche il problema della possibilità di stabilire una nuova apertura dei termini e un nuovo sussidio. È accaduto, infatti, che molti profughi hanno preso il sussidio, sono usciti dai campi, hanno consumato le 50 mila lire ed hanno fatto domanda di rientrare nei campi.

Quindi il provvedimento si è rivelato, in molti casi, inadeguato.

Si tratta di studiare, nell'ambito di tutti i provvedimenti, questo aspetto del problema e di risolverlo con un altro disegno di legge.

TOZZI CONDIVI. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 reca:

« Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 2:

« Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per i profughi dall'Eritrea, dalla Somalia, dalla Etiopia e dalla Libia ed ai capitoli 140-144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge Carignani ed altri:

« Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 1948, n. 556, e nella legge 1° agosto 1949, n. 453 » (999):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Almirante, Amadeo, Audisio, Carignani, Carpano Maglioli, Casalinuovo, Corbi, Corona Achille, Donatini, Fabriani, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Molinaroli, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Ricciardi, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tosato, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI